

ARTICOLO 727 DEL CODICE PENALE

Abbandono dell'animale: la Cassazione ne amplia la portata

Per la Corte di Cassazione non basta sostenere di aver perduto il proprio animale se non si dimostra un serio tentativo di ritrovamento. Il concetto di abbandono va oltre il senso letterale di distacco totale e definitivo, qualificandosi anche come trascuratezza o disinteresse verso l'animale.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Una recente sentenza della Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza n. 18892/2011, depositata il 13 maggio u.s.), nel rigettare il ricorso promosso dal proprietario dell'animale, non ha ritenuto plausibile la tesi dello smarrimento dell'animale che era stata avanzata dal ricorrente e lo ha condannato a mille euro di ammenda in base all'articolo 727 del Codice Penale. La vicenda trae origine dal ritrovamento di un cane da parte di un cittadino. Le cattive condizioni dell'animale lo inducono ad alertare un medico veterinario il quale scopre sull'animale la presenza del microchip. La circostanza è sufficiente per risalire in breve al padrone dell'animale il quale si difende dall'accusa di abbandono affermando di aver

perso il proprio braccio durante una battuta di caccia.

Ma il giudice di primo grado non gli crede e conclude per la certezza della condotta di abbandono. Per il Tribunale, anche a voler ritenere attendibile la tesi dello smarrimento dell'animale, all'ipotetica perdita non è seguito alcun comportamento concludente del proprietario diretto al ritrovamento dell'animale scom-

parso.

La Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile, sul piano logico, "la conseguenza tratta dal giudice circa la poca verosimiglianza della tesi difensiva dello smarrimento, posto che, se ciò fosse davvero avvenuto, proprio perché il cane era dotato di microchip, sarebbe stato logico attendersi che fosse stato il proprietario ad adoperarsi per il cane



denunciandone la scomparsa”.

Per la Cassazione, la nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 del codice penale postula una “condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale”.

“Tale indifferenza - si legge nei motivi della decisione della sentenza - in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere, è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale, in ossequio al significato criminologico del termine”.

Rilevante quindi l'interpretazione dell'abbandono prospettata dai giudici in ermellino i quali hanno precisato che “sia pure con connotati diversi, il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall'art. 591 del codice penale in tema di abbandono di persone incapaci”, *aggiungendo che* “per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l'omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacità di provvedere a sé stesso”.

Secondo la Suprema Corte “il concetto di abbandono come delineato dall'art. 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'infliczione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio”.

“Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte evoca l'elemento della colpa - scrive la Cassazione - che al pari del dolo rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato”.

La sentenza della Corte di Cassazione amplia quindi il concetto di abbandono, ne supera il senso letterale di distacco totale e definitivo dall'animale, qualificandolo invece come trascuratezza o disinteresse verso lo stesso, testimoniando così non solo una accresciuta sensibilità ai diritti degli animali, ma sancendo anche la rigorosa diligenza che serve nella custodia di un animale. ●

Janssen Animal Health presenta
la sua nuova gamma otologica

FARMACO OTOLOGICO



Surolan®

- Antibatterico, su Gram+ e Gram-
- Antimicotico
- Sinergismo tra Miconazolo e Polimixina B
- Antinfiammatorio
- Attività acaricida

DETERGENTE AURICOLARE



**fidavet
SUROSOLVE™**

- Potente formulazione
- Non irritante, con pH6,8
- Neutralizza il cattivo odore lasciando una piacevole fragranza

www.janssenanimalhealth.com

Milano
Via Michelangelo Buonarroti, 23 • 20093 • Cologno Monzese
Tel. 0225101 • Fax 022510500

JANSSEN
ANIMAL HEALTH
una divisione
Janssen-Cilag SpA